



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n° 16 del 20/07/2020	BUR n°40 del 24/07/2020
ID:14084	Esito: Rinuncia parziale	(Scadenza 22/09/2020)

Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.

La legge della regione autonoma Sicilia del 20/07/2020, n. 16 “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

L’articolo 1 della legge della Regione Siciliana n. n. 16 del 2020 reca ai commi 10 e 11 disposizioni che contrastano con norme costituzionali, eccedendo le competenze statutarie.

In particolare, l’articolo 1, comma 10, aggiunge al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2007 il seguente periodo: “L’adeguamento della suddetta indennità mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, è definito in sede di contrattazione collettiva.”

Al riguardo, si deve preliminarmente rilevare che il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, definisce il “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018», il quale determina gli incrementi retributivi per il triennio di riferimento, ivi inclusi quelli relativi all’adeguamento e alla rideterminazione dell’indennità mensile pensionabile a valere sulle risorse stanziate per i rinnovi contrattuali del settore statale dalle rispettive leggi di bilancio

relative alle annualità 2016, 2017 e 2018, come espressamente richiamato all'art. 36 (Copertura finanziaria) del citato D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

La disposizione regionale in esame, demandando la definizione dell'adeguamento della predetta indennità mensile pensionabile alla contrattazione sindacale, non indica la relativa copertura finanziaria, tenuto anche conto che la sessione negoziale del personale del comparto della Regione siciliana relativa al triennio 2016-2018 si è già conclusa e che gli oneri conseguenti producono effetti sia sulla spesa strutturale del personale sia sui trattamenti pensionistici del medesimo.

Conseguentemente, tale disposizione regionale, in assenza di indicazione sulle relative modalità di copertura finanziaria, si pone in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 11, lett. b), prevede poi che il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 del provvedimento in esame rimanga a carico degli enti di provenienza.

Al riguardo, si deve far presente che il trattamento fondamentale del personale comandato non può essere posto a carico dell'ente di appartenenza, ma deve essere corrisposto dall'amministrazione che utilizza detto personale che è tenuto a rimborsare all'amministrazione di appartenenza del personale di cui trattasi l'onere relativo a detto trattamento, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate.

Si rileva, pertanto, un contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che rappresentano principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, e in particolare con quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, il quale dispone che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l' utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale ...".

Inoltre, mancano nella disposizione in esame chiarimenti sul relativo ambito di applicazione, ciò che potrebbe determinare riflessi finanziari e nuovi e maggiori oneri a carico anche di pubbliche amministrazioni non rientranti tra gli enti direttamente dipendenti dalla Regione stessa.

Conseguentemente, tale disposizione regionale si pone in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonchè del terzo comma del predetto articolo 117, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001, cui le regioni, pur nel rispetto

della loro autonomia, si devono uniformare.

Per le esposte ragioni, si ritiene quindi di impugnare innanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020, limitatamente:

- all'articolo 1, comma 10, nella parte in cui prevede l'adeguamento di indennità mensile pensionabile da definire in sede di contrattazione collettiva, non indicando le modalità di copertura finanziaria, in violazione delle competenze statutarie e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica;
- all'articolo 1, comma 11, lettera b), che prevede che il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 del provvedimento in esame rimanga a carico degli enti di provenienza, in violazione delle competenze statutarie e dell'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonché del terzo comma del predetto articolo 117, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.